



Wolpert

RK 553.32

### Nota Verbale 2/15

L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e, in riferimento alla sentenza n. 238/2014 pronunciata dalla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana il 22 ottobre 2014, ha l'onore di comunicare quanto segue:

1. Nella sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che la Repubblica Italiana abbia violato l'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania dinanzi ai tribunali italiani, consentendo l'avvio di cause civili impiegate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich tra il 1943 e il 1945, consentendo misure esecutive nei confronti di Villa Vigoni e dichiarando eseguibili in Italia le sentenze di tribunali greci relative a violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich in Grecia. Nella sua sentenza la Corte internazionale di giustizia aveva altresì stabilito che la Repubblica Italiana è tenuta a fare in modo, attraverso un appropriato intervento legislativo o con altro idoneo strumento di sua scelta, che le decisioni delle proprie corti che hanno violato l'immunità dello Stato non producano effetti nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
2. La Germania e l'Italia, come tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, hanno un interesse comune a tutelare e salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico internazionale facente capo all'autorità della Corte internazionale di giustizia. In tal senso l'articolo 94, paragrafo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite impone a ciascun membro delle Nazioni Unite di conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
3. La Repubblica Italiana continua ad avere l'obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 e di recepirla nel suo ordinamento interno. In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana non può cambiare nulla di quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia in merito al contenuto e alla portata dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania dinanzi ai tribunali italiani.


Al  
Ministero degli Affari Esteri  
Roma

4. Il principio dell'immunità degli Stati non può essere limitato dal diritto interno di uno Stato, nemmeno da principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale. Il principio secondo cui il diritto nazionale deve essere adeguato agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e non può giustificare una loro violazione era già stato riconosciuto nel 1872 con la sentenza arbitrale nel caso Alabama nonché nel 1875 con la sentenza arbitrale nel caso Montijo e da allora è stato costantemente confermato nella prassi dei tribunali internazionali. Esso trova espressione anche nell'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
5. La ripresa o prosecuzione di procedimenti basati su violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale rappresenterebbe una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania.  
Lo stesso dicasi per l'ammissione di nuove cause di questo tipo oppure l'avvio di misure di esecuzione forzata di sentenze italiane o straniere in tali procedimenti.
6. Il Governo della Repubblica Federale di Germania segnala inoltre che le cause di risarcimento intentate contro la Repubblica Federale di Germania per violazioni del diritto internazionale bellico durante la seconda guerra mondiale sono state verificate nel merito da tribunali tedeschi. Di conseguenza era possibile adire le vie legali dinanzi ai tribunali tedeschi senza alcun limite. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato che le relative sentenze dei tribunali tedeschi erano compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (n. 24120/06 – Sfountouris contro la Germania).
7. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2014, il Governo della Repubblica Federale di Germania prega il Governo della Repubblica Italiana, onde evitare ulteriori contenziosi, di voler comunicare possibilmente con sollecitudine e in modo dettagliato come intende adempiere agli obblighi di diritto internazionale statuiti in modo vincolante dalla Corte internazionale di giustizia.
8. Il Governo della Repubblica Federale di Germania si permette di segnalare a titolo precauzionale che, secondo il principio della responsabilità degli Stati, gli Stati i cui organi causano un danno ad un altro Stato a seguito di una violazione del diritto internazionale sono tenuti a esonerarlo dalle conseguenze di quel danno oppure a compensare il danno stesso. Gli atti di tutti e tre i poteri dello Stato sono da imputare allo Stato in questione.

L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ringrazia anticipatamente per ogni cortese premura al riguardo e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 05 gennaio 2015

L.S.



W. J. B.  
5.1.15